

Pubblicato il 17/02/2020

N. 00727/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05030/2017 REG.RIC.

N. 01237/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5030 del 2017, proposto da Giuseppe Cotecchia, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita 34;

contro

Comune di Pignataro Maggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ceceri in Napoli, via Riviera di Chiaia 207; Regione Campania, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio;

Provincia di Caserta, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

Pastificio Pallante s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2019, proposto da Giuseppe Cotecchia, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita n. 34;

contro

Comune di Pignataro Maggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Maria Iaccarino in Napoli, via San Pasquale A Chiaia n. 55;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia 81;
Provincia di Caserta, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

Marcello Baldo, non costituito in giudizio;
Pastificio Antonio Pallante S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 5030 del 2017:

1) della del. C.C. n. 57 del 29/11/16 di attivazione procedura ex DPR 160/10; 2) degli atti della conferenza dei servizi ed in particolare atto finale del 21/09/17; 3) della determinazione RUP 21/09/17 di conclusione positiva della conferenza dei servizi; 4) della del C.C. n. 52 del 05/11/17 di presa d'atto lavori conferenza e variante al PRG; 5) della Convenzione n. 3 del 2017; 6) della del. Giunta Regionale n. 312 del 28/06/12 di verifica compatibilità ambientale PTCP di Caserta; 7) nonché di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali della procedura in questione.

nonché per il risarcimento, dei danni patiti e patendi derivanti dall'adozione dei provvedimenti e gli atti tutti sopra indicati;

quanto al ricorso n. 1237 del 2019:

per l'annullamento,

della procedura di adozione ed approvazione del PUC di Pignataro Maggiore. In particolare: 1) della delibera di Giunta Comunale n. 16 del 26/3/2015 di designazione dell'Autorità competente in tema di V.A.S. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 2.1.1 delle N.T.A.; 2) della delibera della Giunta Comunale di Pignataro Maggiore n. 29 del 01/04/2016, con la quale il Comune ha adottato il PUC pubblicato sul BURC n. 25 del 18/04/2016; 3) della delibera Giunta Comunale n. 74 del 21/06/2016 di proroga deposito atti PUC; 4) della delibera Giunta Comunale n. 86 del 07/07/2016 di annullamento della delibera Giunta Comunale n. 74 del 21/06/2016 con fissazione del termine al 17/07/2016 per la valutazione delle osservazioni; 5) della nota prot. n. 6435 del 15/07/2016 del RUP con il quale introduceva 14 osservazioni al P.U.C. adottato; 6) della delibera Giunta Comunale n. 91 del 17/07/2016 di avvio della fase di valutazione delle osservazioni; 7) della nota prot. n. 1967 del 21/02/2017 del RUP con la quale esamina le osservazioni presentate entro e fuori termine ivi compresa la n. 48 presentata dallo stesso Servizio Tecnico e di cui alla nota impugnata sub. 4; 8) della delibera Giunta Comunale n. 24

del 23/02/2017 con la quale condividendo e facendo proprie le determinazioni del RUP di cui alla nota impugnata sub. 6 vengono esaminate le osservazioni con accoglimento integrale dell'osservazione n. 48 presentata dal RUP; 9) della delibera di Giunta comunale n. 76 del 27/6/2017 concernente l'approvazione degli elaborati del PUC modificati in conseguenza delle osservazioni decise; 10) dell'attestato del RUP del 05/10/2017 di conformità del PUC a leggi, regolamenti e PTCP vigente; 11) della nota RUP prot. n. 11459 del 28/11/2017; 12) della determinazione n. 13/Q del 05/12/2017 della Provincia di Caserta concernente la valutazione di coerenza del P.U.C. al P.T.C.P.; 13) della delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2019 recante approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.); 14) della delibera di Giunta Regionale n. 52/2011 concernente la riduzione degli atti propedeutici all'approvazione del Piano; 15) nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente relativo al procedimento di formazione del P.U.C.;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pignataro Maggiore e di Pastificio Pallante s.r.l. e di Comune di Pignataro Maggiore e di Regione Campania e di Pastificio Antonio Pallante s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso n. di R.G. 5030/2017 il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Pignataro Maggiore ha approvato la variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 che interessa un

terreno vicino al suo per mutarne la destinazione urbanistica da agricola a industriale; ciò al fine di insediarvi un pastificio industriale (come da proposta della controinteressata società Pastificio Antonio Pallante s.r.l.).

Premette il ricorrente, di essere proprietario del fondo agricolo distinto al catasto al foglio 18 particelle 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 99 –in agro del Comune di Calvi Risorta e Pignataro Maggiore per un'estensione di circa 65.539,00 mq. attraversato dal Rio Lanzi e, che il progetto in questione, da realizzare nelle immediate vicinanze della sua proprietà, ha un enorme impatto ambientale.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti per resistere il Comune di Pignataro Maggiore e la società controinteressata formulando una serie di eccezioni in rito.

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Con il ricorso n. di R.G. 1237/2019 il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe che hanno condotto all'approvazione del nuovo PUC nel Comune di Pignataro Maggiore.

Al riguardo, il ricorrente ha affermato di agire: 1) sia in qualità di proprietario di un fondo agricolo (distinto in catasto al foglio 18 particelle 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 99) ricadente in parte nel Comune di Calvi Risorta e in parte nel Comune di Pignataro Maggiore (danneggiato dal fatto che la limitrofa area di 185mila mq. è stata classificata D2 per insediarvi un pastificio industriale); 2) sia in qualità di proprietario di un immobile residenziale ubicato in via Roma nel Centro storico del Comune di Pignataro Maggiore.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti per resistere il Comune di Pignataro Maggiore e la società controinteressata formulando una serie di eccezioni in rito.

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2020 entrambe le cause sono state chiamate in decisione.

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva e, in parte, oggettiva.

Ciò premesso, il ricorso n. di R.G. 5030/2017 è in parte improcedibile e in parte inammissibile per carenza di interesse (cfr. eccezioni sollevate dai resistenti).

Con tale ricorso il ricorrente ha impugnato gli atti che hanno condotto alla variazione dello strumento urbanistico (allora vigente) mutando la destinazione di un'area da agricola a industriale. Tale variante, come eccepito dai resistenti, è ormai superata dall'intervenuta approvazione del nuovo PUC con delibera del consiglio comunale n. 5 del 29 gennaio 2019 (atto, quest'ultimo, impugnato con il ricorso n. di R.G. 1237/2019). Nessuna utilità potrebbe ritrarre il ricorrente dall'annullamento degli atti impugnati con il ricorso n. 5030/2017 che hanno introdotto una variante puntuale al precedente strumento urbanistico dal momento che quest'ultimo è stato sostituito dal nuovo PUC che ha classificato la medesima zona come industriale.

In questo senso il ricorso deve, per questa parte, essere dichiarato improcedibile.

Il ricorso va, viceversa, dichiarato inammissibile con riguardo ai motivi di censura dedotti nei confronti dell'autorizzazione all'insediamento produttivo. Vale, infatti, evidenziare che gli atti impugnati sono sostanzialmente finalizzati all'adozione della variante allo strumento urbanistico lasciando impregiudicata ogni valutazione circa la ricorrenza di tutti i presupposti per rilasciare (in un momento successivo) i necessari titoli abilitativi.

Tale conclusione si ricava dalla stessa deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 5 novembre 2017 di approvazione della variante al PRG ove si stabilisce che “i termini e le condizioni relativi alla validità del permesso di costruire e dell'eventuale proroga della stessa, con particolare riferimento ai pareri espressi e condizionati, in

premessa riportati, siano indicati nell'atto espresso susseguente all'avvio del procedimento da parte della ditta, conformemente alla normativa che in atto ne regola la materia”.

In altri termini, nel rilasciare i titoli abilitativi dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni previste in generale dalla normativa vigente e, in particolare, quelle dettate dalle amministrazioni intervenute nella Conferenza di servizi che ha condotto all'approvazione della variante allo strumento urbanistico; così (e guardando ai motivi di ricorso) l'amministrazione nel rilasciare i titoli dovrà verificare: - la legittimazione della ditta Pallante a richiedere il permesso di costruire (id est la legittima proprietà dei suoli – cfr. censura di nullità degli atti di acquisto dei terreni interessati dalla variante urbanistica per la presenza di abusi edilizi); - la sussistenza del nulla osta paesaggistico da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dell'eventuale vincolo (cfr. censura circa il collocamento delle opere a farsi all'interno della fascia di rispetto del Rio Lanzi che il PTCP avrebbe esteso da 150 a 1000 metri – sul punto vale anche richiamare la nota, successiva agli atti impugnati, della Soprintendenza del 24 agosto 2018 che nel dettare prescrizioni sotto il profilo archeologico si riserva di esprimere le proprie valutazioni anche sotto quello paesaggistico); - il rispetto di tutte le prescrizioni formulate dall'ARPAC nel corso della Conferenza di servizi (cfr. le censure articolate al riguardo in ricorso).

Tutti i predetti motivi di ricorso difettano di attualità e concretezza (e sono, pertanto, inammissibili) in quanto le questioni poste dal ricorrente (il quale agisce in virtù del rapporto di vicinitas con la zona potenzialmente interessata dall'intervento) potranno essere affrontate solo in seguito al rilascio di tutti i titoli abilitativi per l'insediamento produttivo de quo.

Lo stesso ragionamento vale in relazione ad alcune delle censure articolate nel ricorso n. di R.G. 1237/2019 avverso le determinazioni del nuovo PUC impugnato che hanno qualificato l'area in questione come industriale (cfr. eccezioni dei

resistenti). Segnatamente, il ricorrente con il ricorso in esame non si duole in astratto della destinazione industriale impressa all'area vicina alla sua ma della circostanza che la stessa potrebbe (in futuro) ospitare l'impianto produttivo della ditta Pallante che assume essere estremamente inquinante e suscettibile di diminuire il valore venale del fondo di sua proprietà.

Le censure sono inammissibili anche sotto altro profilo.

Lo strumento urbanistico, infatti, è un atto amministrativo generale e la legittimazione e l'interesse a ricorrere sussiste purché questo contenga delle prescrizioni immediatamente e specificamente incidenti sulla sfera giuridica del soggetto ricorrente.

Tale incidenza (in relazione dalla conservazione della destinazione a uso agricolo di un terreno limitrofo alla sua proprietà) non c'è.

In proposito, vale, inoltre, rammentare che le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da alto tasso di discrezionalità (cfr. C.d.S. n. 4734/2018) e non richiedono (a differenza dell'adozione di una variante puntuale) di una specifica motivazione (con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quella pregressa sia fonte di aspettative o affidamento in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni).

Dalle considerazioni che precedono devono ritenersi inammissibili tutte le censure relative al dedotto "ingiustificato consumo di suolo agricolo" nell'ambito del nuovo PUC e alla violazione, in questo senso, del procedimento VAS.

Il ricorrente agisce con il ricorso n. 1237/2019 anche in qualità di proprietario di un immobile residenziale ubicato in via Roma nel centro storico di Pignataro Maggiore. Al riguardo, deduce con il secondo motivo di ricorso che "nessuna cartografia del PUC né l'art. 2.1.1 delle NTA che disciplina il centro storico recepiscono la prescrizione del comma 2 dell'art. 46 del P.T.C.P. che recita: "I PUC...distinguono:

a) I complessi urbani storici pre-unitari, individuandoli sulla base della cartografia Igm di primo impianto; b) I complessi urbani storici otto-novecenteschi, intesi come le ulteriori parti edificate con sostanziale continuità entro la prima metà del XX secolo”.

Sul punto sarebbe rimasta nella sostanza inosservata la prescrizione n. 5 del parere condizionato della Provincia di Caserta (determinazione n. 13/Q del 16 dicembre 2017) di riportare nell’art. 2.1.1. quanto stabilito dall’art. 46 delle NTA del PTCP. In mancanza di una preventiva perimetrazione atta all’individuazione e distinzione delle caratteristiche dei diversi complessi urbani (antico e meno antico A1 e A2) di cui al comma 2, non sarebbe possibile dettare le direttive e eventuali prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 46 cit. e cioè stabilire le misure di tutela del centro storico. In altri termini, secondo il ricorrente la disposizione del secondo comma dell’art. 46 non recepita nelle NTA non consentirebbe al ricorrente di conoscere in quale parte dell’impianto storico (a) o b) del comma 3 del medesimo art. 46) ricadrebbe il proprio immobile e quale sarebbe la specifica norma di attuazione o di tutela del proprio bene. L’art. 2.1.1. contrasterebbe poi anche con il comma 7 dell’art. 46 del PTCP il quale dispone che “I PUC e gli eventuali piani urbanistici definiscono puntualmente le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili e prescritte alla scala delle singole unità edilizie e degli spazi scoperti”.

La prospettazione di parte ricorrente non può essere accolta.

Non sembra inutile riportare, per quanto di interesse, l’art. 46 del PTCP nonché l’art. 2.1.1. delle NTA del PUC come adeguato a seguito delle prescrizioni della Provincia di Caserta :

“Art. 46 (Territorio urbano di impianto storico). 1. I centri e nuclei storici sono le parti del territorio urbano nelle quali l’assetto urbanistico e fondiario e i caratteri delle tipologie strutturali degli edifici, degli spazi aperti a essi connessi e degli spazi comuni, sono stati formati in epoca precedente alla seconda guerra mondiale e si

sono conservati, in tutto o in larga parte. Sono nuclei storici anche quelli non urbani collocati nel territorio rurale. 2. I PUC recepiscono le perimetrazioni relative ai centri e ai nuclei storici individuati dal presente PTCP, ferme restando le possibilità di modifica ai sensi dell'art. 3, comma 4, e distinguono: a) I complessi urbani storici pre-unitari, individuandoli sulla base della cartografia Igm di primo impianto; b) I complessi urbani storici otto-novecenteschi, intesi come le ulteriori parti edificate con sostanziale continuità entro la prima metà del XX secolo. 3. I PUC dettano le misure di tutela e di valorizzazione dei centri e nuclei storici di cui ai commi precedenti distinguendo: a) le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione spaziale dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro formazione; b) le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette. 4. I PUC definiscono una disciplina finalizzata alla manutenzione, al restauro, al risanamento conservativo ovvero al ripristino (facendo riferimento a idonee documentazioni storiche e iconografiche) degli elementi costitutivi delle parti del territorio di cui alla lettera a) del comma 3, anche in alternativa al piano di recupero redatto ai sensi dell'art. 3, DPR 380/2001. 5. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera b) del comma 3, i PUC dettano direttive per la formazione di piani urbanistici attuativi volti a disciplinare la ricostituzione della morfologia insediativa, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle unità edilizie e degli spazi scoperti. 6. La ricostituzione della morfologia insediativa di cui al comma 5 si realizza attraverso un insieme di interventi volti a sostituire in tutto o in parte, l'esistente tessuto di spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, grazie all'applicazione delle regole caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica, come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete

stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti. 7 I PUC e gli eventuali piani urbanistici attuativi definiscono puntualmente le trasformazioni e le utilizzazioni ammissibili e prescritte alla scala delle singole unità edilizie e degli spazi scoperti”.

L'art. 2.1.1. delle NTA rubricato Conservazione dei centri storici (art. 2 DM 1444/68) stabilisce che: *“I centri e nuclei storici sono le parti del territorio urbano nelle quali l'assetto urbanistico e fondiario e i caratteri delle tipologie strutturali degli edifici, degli spazi aperti a essi connessi e degli spazi comuni, sono stati formati in epoca precedente alla seconda guerra mondiale e si sono conservati, in tutto o in larga parte. Sono nuclei storici anche quelli non urbani collocati nel territorio rurale.*

La conservazione e la riqualificazione dell'insediamento storico sono tra gli obiettivi principali del PUC.

A tal fine il Piano Programmatico individua la zona “A - Conservazione dei Centri storici” comprendente l'insediamento storico di Pignataro Maggiore.

Per tale Zona, in accordo con i lineamenti strutturali, le previsioni programmatiche sono volte ai seguenti obiettivi di tutela e valorizzazione: conservazione, restauro e valorizzazione dei tratti distintivi originari dell'abitato antico, ovvero dei caratteri urbanistici, edilizi e tipologici di pregio, recupero e rifunzionalizzazione degli edifici degradati, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, integrazione urbanistica e funzionale del tessuto insediativo e, quindi, miglioramento della qualità urbanistica, edilizia e funzionale, *distinguendo: a) le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione spaziale dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro formazione; b) le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.*

Gli interventi in tale zone dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 e di quelle, laddove applicabili, del d.lgs. n. 163/2006, artt. 95 e 96

(verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché nel rispetto di eventuale Piano del colore di cui alla l.r. n. 26/2002.

L'attuazione di tali interventi è subordinata alla formazione del Piano Urbanistico Attuativo avente valore e portata di Piano di Recupero di cui alla l. 457/78, ai sensi dell'art. 26, co. 2, lett. e), l.r. n. 16/04, *finalizzato, pertanto, sia alla manutenzione, al restauro, al risanamento conservativo ovvero al ripristino (facendo riferimento a idonee documentazioni storiche iconografiche) degli elementi costitutivi delle parti del territorio di cui alla precedente lettera a), sia alla ricostituzione della morfologia insediativa, nonché alle trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle unità edilizie e degli spazi scoperti delle parti del territorio di cui alla lettera b).*

Fino all'approvazione del PUA potranno essere eseguiti mediante intervento edilizio diretto gli interventi di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), nonché cambiamenti di destinazione d'uso compatibili con la disciplina di zona, interventi relativi alla prevenzione sismica, interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o puntuali e per l'arredo urbano che rispettino lo stato dei luoghi. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, residenza, commercio..." (le parti in corsivo sono quelle adeguate a seguito delle prescrizioni dettate dalla Provincia).

Come si vede non vi è contrasto tra le due disposizioni. L'art. 2.1.1. demanda, infatti (come consentito dal comma 7 dell'art. 46) all'adozione di un PUA l'attuazione e la definizione degli interventi di valorizzazione del centro storico finalizzati: 1) alla manutenzione, restauro, risanamento conservativo ovvero al ripristino per le parti del territorio che conservano le caratteristiche tipologiche storiche (lettera a) del comma 3 dell'art. 46) e, 2) alla ricostituzione della morfologia insediativa, nonché, alle trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle unità edilizie e degli spazi scoperti delle parti del territorio (di cui alla lettera b) del comma 3

dell'art. 46). Nelle more dell'approvazione del PUA sono comunque possibili gli interventi edilizi diretti di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo (di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001).

La mancata perimetrazione atta alla individuazione dei diversi complessi urbani (antico e meno antico) non è, dunque, come sostenuto dal ricorrente, impeditivo della realizzazione degli interventi di valorizzazione del centro storico in quanto lo stesso art. 46 del PTCP prevedeva la possibilità di demandare all'adozione di un PUA la definizione puntuale delle trasformazioni e utilizzazioni ammissibili stabilendo (come fa l'art. 2.1.1. a seguito dell'adeguamento alle prescrizioni della Provincia) discipline diverse per le parti del territorio che conservano ancora le caratteristiche storiche (lettera a) dell'art. 3) e quelle che le hanno perse (lettera b) dell'art. 3).

Risulta, poi, infondata nel merito – alla luce delle singole deduzioni che la compongono - la censura incentrata sulla riduzione degli standards urbanistici “definitivi”, rispetto a quelli individuati nel PUC adottato.

Parte ricorrente, allegando che “le aree a standard vengono ridotte oltre i limiti a mq. 95.766”, deduce, in primis, la violazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.1444. Essa omette, tuttavia, di considerare che tale quantificazione, risultante dalla relazione illustrativa e dall'allegata tabella relative agli standards urbanistici ed in base alle quali la dotazione pro capite di standards al 31/12/2024 risulterebbe inferiore al minimo inderogabile di 18 mq/ab, scaturisce dalla sommatoria dei mq. afferenti alle sole zone F1/F3, ma non tiene conto degli standard relativi alle aree F4/F5, parimenti individuate nel piano, secondo quanto emerge dalla lettura della relazione illustrativa. La sommatoria degli standards F1, F3, F4 ed F5 - per come indicati nella relazione al PUC approvato – consente, invero, di raggiungere (ed anzi di superare) la dotazione minima di cui al D.M.

Parte ricorrente si duole, poi, della impossibilità del reperimento di ulteriori standards in zona B (attigua al centro storico), dovuta alla cancellazione dell'obbligo di cessione gratuita di aree per verde pubblico e parcheggi (già previsto dal PUC adottato, a corredo del rilascio di pdc convenzionati per gli interventi attuativi in zona B1 e B2). Anche tale doglianza non è favorevolmente apprezzabile, tenuto conto che attraverso la stessa il ricorrente veicola un generico interesse ad una migliore pianificazione del territorio comunale, peraltro neppure relativa specificamente al suolo di sua proprietà ovvero alla zona in cui esso ricade.

Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale n. 5/2011 (per effetto della quale – in sede di approvazione – sarebbero intervenute illegittimamente modifiche “in riduzione” ai già individuati standards urbanistici), si rimanda a quanto sopra argomentato circa l'ampia discrezionalità di cui dispone l'amministrazione nell'adozione delle scelte urbanistiche.

Venendo alla censura relativa all'inclusione in zona F1 di area confinante con il centro storico, destinata ad uso civico cioè a beni di collettivo godimento (cfr. motivo VI del ricorso), la stessa va dichiarata inammissibile per carenza d'interesse, non emergendo – nella fattispecie – evidenza di alcuna effettiva relazione tra il ricorrente e le aree de quibus. Come affermato dalla giurisprudenza, “solo gli effettivi utenti degli usi civici sono titolari di un interesse legittimo alla corretta gestione di beni demaniali di uso civico e di beni privati gravati da servitù di uso civico (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2008, n.5839; TAR Campobasso, 22 marzo 2004, n. 162)” – T.R.G.A. – sez. aut. di Bolzano, sent. 17/7/19 n. 175.

Le restanti censure sono tutte inammissibili per carenza di interesse.

Il ricorrente lamenta una serie di vizi del procedimento del PUC senza dimostrare come questi si riverberino sulla sua posizione giuridica di proprietario di un edificio in centro e di una porzione di un terreno agricolo (la cui destinazione urbanistica non è mutata per effetto dell'adozione del nuovo PUC).

Sul punto, può richiamarsi la giurisprudenza costante formatasi sui limiti alla configurabilità dell'interesse c.d. strumentale all'impugnazione di uno strumento urbanistico, ossia dell'interesse attinente al vantaggio astrattamente conseguibile, per effetto della riedizione dell'attività pianificatoria, da chi alleghi un vizio di tipo procedimentale. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, "tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall'Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall'eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, nr. 4546; id., 12 gennaio 2011, n. 133; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 29 novembre 2016, n. 2250; id., 8 ottobre 2018, n. 2228).

In questa chiave (di omessa dimostrazione di un interesse qualificato) vanno lette le censure di seguito elencate: 1) il mancato rispetto delle (restanti) prescrizioni della Provincia di Caserta); 2) la presentazione fuori termine di 14 osservazioni da parte del RUP (nessuna delle quali ha un'immediata incidenza sui beni di proprietà del ricorrente) che avrebbero richiesto la ripubblicazione del PUC e la reiterazione del procedimento VAS; 3) il conflitto di interesse del responsabile VAS in quanto proprietario di un'area divenuta da fondo agricolo a edificabile (ad altri fini, ma stabilendo un principio estensibile al caso che occupa, il T.A.R. Campania, Salerno n. 153/2019, ha evidenziato che l'eventuale posizione di conflitto di interessi nella quale si trovino taluni amministratori locali, i quali avrebbero dovuto astenersi dal partecipare al voto sullo strumento urbanistico generale, in quanto proprietari di suoli direttamente attinti dalle scelte urbanistiche con esso effettuate, non determina l'integrale caducazione del piano, ma vizia unicamente le parti concernenti i suoli interessati dall'obbligo di astensione violato, con la conseguenza che il vizio può essere fatto valere soltanto da chi dimostri di essere titolare di uno specifico e

qualificato interesse ancorato a situazioni di collegamento con detti suoli; di contro, un privato che sia danneggiato da una previsione urbanistica estranea al conflitto di interessi degli amministratori locali non può avvalersi di tale situazione di illegittimità per ottenere la caducazione dell'intero strumento urbanistico, non potendo ammettersi un generico interesse 'strumentale' alla riedizione dell'attività di pianificazione del territorio comunale, connesso alla semplice qualità di proprietario di un suolo comunque ricadente nel territorio medesimo, ancorché non inciso dagli atti censurati; cfr. anche Consiglio di Stato, n. 4946/2018); 4) la mancata allegazione al PUC di tutti gli elaborati prescritti dalla delibera di Giunta regionale n. 834/2007. Da tutto quanto precede il ricorso n. 5030/2017 deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte inammissibile mentre il ricorso n. 1237/2019 deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

L'obiettiva complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati;
- b) dichiara il ricorso n. di R.G. 5030/2017 in parte improcedibile e in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione;
- c) in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso n. di R.G. 1237/2019;
- d) compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Viviana Lenzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Paola Palmarini

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO